

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE FORFETTARI**

Le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista, in generale, per le fatture cartacee. In vista della scadenza del pagamento del 2 dicembre 2024, in questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **QUOTA 2025 ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI**

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la delibera con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2025. La quota va corrisposta entro il 31.12.2024 pena la sospensione dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **CONTRIBUTO PRODUTTORI DI VINO**

E' stato pubblicato il Decreto attuativo con cui è stata aperta la "finestra" per la presentazione delle istanze per l'assegnazione dei contributi a favore dei produttori di vino DOP, IGP e biologico che intendono investire nei sistemi digitali e in particolare nell'innovazione sulle etichette. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

- **BANDO DISEGNI+: DOMANDE DAL 12 NOVEMBRE 2024**

La misura Disegni+2024 è l'intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale pari all'80% delle spese ammissibili e fino a un massimo di 60.000 euro. Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" analizziamo i beneficiari della misura e le modalità con cui è possibile presentare la domanda.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 25.10.2024 AL 08.11.2024-**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali dell'ultima settimana.

Immobile locato a S.a.s: al locatore spetta la cedolare secca?

La Cassazione con la sentenza 12395/2024 ha chiarito il perimetro della cedolare secca anche per un immobile locato a S.a.s. per alloggio dell'amministratore. Il principio enunciato è che in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, visto che l'esclusione di cui all' art 3, comma 6, del Dlgs n 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.

Fatture false: quando sono considerate dichiarazione fraudolenta

Con ordinanza n 34407 del 12.09.2024 la Corte di cassazione ha stabilito il principio secondo la quale integra il reato di dichiarazione fraudolenta l'utilizzo di fatture formalmente riferite ad un contratto di appalto di servizi che costituisca solo lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera. La Suprema Corte ribadisce che l'uso di fatture per operazioni inesistenti costituisce reato di dichiarazione fraudolenta, condannando l'imprenditore.

Fondi editoria: domande dal 28.10 per l'innovazione tecnologia e digitale

Il [MIMIT con avviso](#) ha pubblicato le regole per la misura agevolativa rivolta alle imprese editrici di quotidiani e periodici prevista dal Fondo Straordinario per l'Editoria. In particolare, a partire **dal 28 ottobre al 19 novembre 2024** le imprese editrici di emittenti radiofoniche e televisive potranno presentare domanda, [su piattaforma dedicata](#), per accedere agli **incentivi per gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale**.

Il contributo, che ha l'obiettivo di migliorare la qualità dei contenuti e la loro fruizione da parte dell'utenza, riguarda gli **investimenti effettuati nel 2023** e sarà concesso sotto forma di **rimborso, in misura pari al 70% delle spese sostenute**. Le spese ammesse e le modalità di fruizione del contributo vengono dettagliate dal provvedimento del Capo [Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 4 luglio 2024](#). Qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procederà al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.

Pensioni: al via le richieste su aliquote e detrazioni

Nel messaggio 3458 del 18 ottobre 2024 l'INPS

- ◆ comunica che dal 16 ottobre è aperta la piattaforma online per la richiesta da parte dei pensionati con redditi diversi per l'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o la rinuncia, in misura totale o parziale, alle detrazioni d'imposta per reddito. In assenza di comunicazione l'istituto applica le aliquote per reddito che potrebbero essere inferiori al dovuto e



detrazioni non spettanti. Ciò comporta che in sede di dichiarazione coloro che percepiscono altri redditi sia da lavoro che capitale o pensionistici le maggiori imposte saranno ricalcolate con applicazione del conguaglio. Le richieste per il periodo d'imposta 2025 possono essere inoltrate compilando l'apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato "[Detrazioni fiscali – domanda e gestione](#)" disponibile sul sito www.inps.it

- ◆ ricorda inoltre che dal 2023 è interesse del contribuente comunicare all'Istituto, mediante il servizio in questione, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d'imposta di riferimento, anche se beneficiario dell'assegno unico universale.

Cooperative: aggiornati limiti dell'attivo di bilancio

Con [decreto 8 agosto del MIMIT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 245 del 18 ottobre](#) si aggiornano i limiti massimi applicabili alle società cooperative del capitale per i soci persone fisiche, del valore nominale dell'azione e per l'applicabilità delle norme della SRL.

In particolare, si prevede che **i limiti massimi di valore** indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile **sono incrementati**, in base alla variazione media annua dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, **del 43,8 per cento**. Per l'effetto:

- a) **il valore dell'attivo dello stato patrimoniale** di cui all'art. 2519, secondo comma, del codice civile **è elevato ad euro 1.438.000;**
- b) **il valore massimo dell'azione** di cui all'art. 2525, primo comma, del codice civile **è elevato ad euro 719;**
- c) il limite massimo del valore della partecipazione di cui all'art. 2525, secondo comma, del codice civile è elevato ad euro 143.800.

CIN Affitti brevi: proroga al 1° gennaio 2025

In data 22 ottobre 2024 il Ministero del Turismo ha pubblicato un avviso con la **proroga al 1° gennaio 2025 per adempiere alla richiesta del CIN (Codice Identificativo nazionale)**. L'individuazione di un termine unico è finalizzata a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive), ovvero sia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all'acquisizione del CIN.

Credito d'imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre

Il MASE con avviso pubblicato sulla pagina preposta del proprio sito comunica l'avvio delle domande **dalle ore 12 del giorno 21 ottobre per il tax credit eco imballaggi**. Ricordiamo che le regole attuative per questo bonus sono state previste con il [Decreto MASE del 2 aprile](#) pubblicato nella GU n 117 del 21 maggio 2024.

Il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d'imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 per l'acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, **fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria**, nel limite complessivo di 5 milione di euro per ciascuna annualità.



Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 sarà attivo **dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024**. Le istanze dovranno avere ad oggetto **esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell'anno 2023** e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link: <https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home>

Plusvalenza immobili con superbonus: calcolo e tassazione

Con [Risposta a interpello n 208 del 23 ottobre](#), le Entrate hanno chiarito la **determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus** e acquisito solo in parte per successione – articoli 67, comma 1, lettera b-bis) e 68, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Concludiamo informando che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato gli [elenchi dello split payment inerenti il 2025](#).



IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE FORFETTARI

Le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista, in generale, per le fatture cartacee.

In vista della scadenza del pagamento del 2 dicembre 2024, in questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.


IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE FORFETTARI			
PREMESSA	<p>Le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista, in generale, per le fatture cartacee. La regola generale è che sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo tutte le fatture che riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad IVA.</p> <p>Di conseguenza, sono soggette all'imposta di bollo le fatture elettroniche (anche quelle cartacee) emesse senza addebito IVA e se di importo superiore a 77,47 euro.</p> <p>L'imposta si applica nella misura di 2 euro per le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro, fatta salva l'applicazione di specifiche esenzioni (art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/72).</p> <p>Tali fatture devono riportare, però, la dicitura che l'imposta è stata assolta ai sensi del DM 17.6.2014</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>"Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014".</p></div>		
INDICAZIONE DEL BOLLO VIRTUALE SULLA FATTURA ELETTRONICA	<p>Sulla fattura elettronica l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo avviene valorizzando a "SI" il campo "Bollo virtuale" contenuto all'interno della sezione Dati Fattura, nella procedura web "Fatture e corrispettivi" dell'Agencia delle Entrate.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"><p style="text-align: right;"> Elimina</p><p>Bollo virtuale: <input type="text" value="SI"/> Importo bollo: <input type="text" value="2,00"/></p></div> <p>L'Agencia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale, le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.</p> <p>Da tale controllo, vengono definiti due elenchi, consultabili dal portale di "Fatture e Corrispettivi", in particolare:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><table><tr><td style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;">ELENCO A (NON MODIFICABILE)</td><td style="padding: 5px;">contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a "SI" nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);</td></tr></table></div>	ELENCO A (NON MODIFICABILE)	contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a "SI" nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
ELENCO A (NON MODIFICABILE)	contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a "SI" nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);		



	<p>ELENCO B (MODIFICABILE)</p>	<p>contente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).</p>										
<p>SCADENZE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO</p>	<p>Il versamento dell'imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze¹ evidenziate nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="443 1104 1460 1821"> <thead> <tr> <th>PERIODO DI RIFERIMENTO</th> <th>SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° TRIMESTRE 2024</td> <td>31 MAGGIO 2024 se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre</td> </tr> <tr> <td>2° TRIMESTRE 2024</td> <td>30 SETTEMBRE 2024 se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre</td> </tr> <tr> <td>3° TRIMESTRE 2024</td> <td>2 DICEMBRE 2024 il termine ordinario del 30 novembre cadendo di sabato fa slittare la scadenza al primo giorno non festivo successivo, quindi il 2 dicembre 2024</td> </tr> <tr> <td>4° TRIMESTRE 2024</td> <td>28 FEBBRAIO 2025</td> </tr> </tbody> </table>		PERIODO DI RIFERIMENTO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	1° TRIMESTRE 2024	31 MAGGIO 2024 se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro , il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre	2° TRIMESTRE 2024	30 SETTEMBRE 2024 se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro , il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre	3° TRIMESTRE 2024	2 DICEMBRE 2024 il termine ordinario del 30 novembre cadendo di sabato fa slittare la scadenza al primo giorno non festivo successivo, quindi il 2 dicembre 2024	4° TRIMESTRE 2024	28 FEBBRAIO 2025
PERIODO DI RIFERIMENTO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO											
1° TRIMESTRE 2024	31 MAGGIO 2024 se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro , il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre											
2° TRIMESTRE 2024	30 SETTEMBRE 2024 se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro , il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre											
3° TRIMESTRE 2024	2 DICEMBRE 2024 il termine ordinario del 30 novembre cadendo di sabato fa slittare la scadenza al primo giorno non festivo successivo, quindi il 2 dicembre 2024											
4° TRIMESTRE 2024	28 FEBBRAIO 2025											
<p>VERSAMENTO CON F24</p>	<p>Il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <table border="1" data-bbox="443 1928 1460 1989"> <tr> <td>2521</td> <td>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre</td> </tr> </table>		2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre								
2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre											

¹ stabilite all'articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014



	<p>2522</p> <p>2523</p> <p>2524</p> <p>2525</p> <p>2526</p>	<p>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre</p> <p>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre</p> <p>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre</p> <p>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni</p> <p>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.</p>
<p>VERSAMENTO CON IL PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI</p>	<p>Alternativamente, il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato direttamente dal portale Fatture e Corrispettivi mediante addebito sul c/c, in questo caso sarà necessario indicare le coordinate bancarie sulle quali verrà effettuato l'addebito diretto.</p> <p>In quest'ultimo caso, dalla procedura web “Fatture e Corrispettivi” dell'Agenzia delle Entrate nella sezione “Consultazione” – “Fatture elettroniche e altri dati IVA” è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo relativa al trimestre di riferimento, cliccando su Pagamento imposta di bollo.</p> <div data-bbox="603 981 1289 1413" data-label="Image"> </div> <p>Si dovrà selezionare il trimestre per il quale si vuole effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e successivamente cliccare sul link Dettaglio e poi su Procedi al pagamento.</p> <p> Nel caso di versamento dell'imposta di bollo dovuta per i primi 3 trimestri effettuato entro la scadenza del 3° trimestre perché l'importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera 5.000 euro, il versamento va comunque effettuato separatamente per ciascun trimestre.</p> <p>Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta.</p>	






ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA

STUDIO
FOCUS

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)





QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).



QUOTA 2025 ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la **delibera** con la misura delle **quote dovute** dalle **imprese di autotrasporto** per l'anno **2025**. La quota va **corrisposta entro il 31.12.2024** pena la **sospensione** dell'**iscrizione** all'**albo nazionale** degli autotrasportatori.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

QUOTA 2025 ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI					
PREMESSA	<p>Sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 17.10.2024 è stata pubblicata la delibera n. 4 del 09.10.2024 del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, contenente la misura delle quote dovute dalla imprese di autotrasporto per l'anno 2025.</p> <p> La quota va corrisposta dalle imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori entro il 31.12.2024 a pena di sospensione dell'iscrizione dall'albo nazionale</p>				
QUOTA 2025 IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI	<p>Il versamento della quota deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA, utilizzando l'apposita sezione "Pagamento quote" presente sul sito www.alboautotrasporto.it. In particolare, sarà visualizzabile l'importo relativo all'anno 2025 – o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da versare con le seguenti modalità alternative:</p> <table border="1"><tbody><tr><td>pagamento on-line</td><td>L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento e pagare in tempo reale</td></tr><tr><td>pagamento previa creazione della posizione debitoria</td><td>L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare tramite canale fisico o virtuale</td></tr></tbody></table> <p>L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta. Ulteriori informazioni in merito alla quota da corrispondere sono reperibili sul sito internet dell'albo, cliccando sull'icona dedicata ed effettuando l'accesso sull'area riservata.</p> <div style="text-align: center;"><p>pagamento quote</p></div> <p>In particolare, dal portale dell'albo, una volta effettuato l'accesso, l'utente ha disposizione un link per l'accesso alla funzionalità di pagamento della "Quota Albo Trasportatori".</p>	pagamento on-line	L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento e pagare in tempo reale	pagamento previa creazione della posizione debitoria	L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare tramite canale fisico o virtuale
pagamento on-line	L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento e pagare in tempo reale				
pagamento previa creazione della posizione debitoria	L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare tramite canale fisico o virtuale				
IMPORTO QUOTA	<p>La quota da versare per l'anno 2025 è confermata nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ quota fissa di iscrizione, dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00;				



	<p>◆ ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:</p>																		
	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 2 a 5</td> <td>5,16</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 6 a 10</td> <td>10,33</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 11 a 50</td> <td>25,82</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 51 a 100</td> <td>103,29</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 101 a 200</td> <td>258,23</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli superiore a 200</td> <td>516,46</td> </tr> </table>	A	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 2 a 5	5,16	B	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 6 a 10	10,33	C	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 11 a 50	25,82	D	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 51 a 100	103,29	E	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 101 a 200	258,23	F	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli superiore a 200	516,46
	A	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 2 a 5	5,16																
	B	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 6 a 10	10,33																
	C	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 11 a 50	25,82																
	D	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 51 a 100	103,29																
	E	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 101 a 200	258,23																
	F	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli superiore a 200	516,46																
	<p>◆ ulteriore quota – in aggiunta a quelle precedenti – dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:</p>																		
	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>Per ogni veicolo dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi</td> <td>5,16</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Per ogni veicolo dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi</td> <td>7,75</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Per ogni veicolo dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre i 26.000 chilogrammi</td> <td>10,33</td> </tr> </table>	A	Per ogni veicolo dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	5,16	B	Per ogni veicolo dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	7,75	C	Per ogni veicolo dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre i 26.000 chilogrammi	10,33									
A	Per ogni veicolo dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	5,16																	
B	Per ogni veicolo dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	7,75																	
C	Per ogni veicolo dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre i 26.000 chilogrammi	10,33																	
<p>◆</p>																			
<p>Prova avvenuto pagamento</p>																			
<p>La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2025 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.</p>																			



CONTRIBUTO PRODUTTORI DI VINO

E' stato pubblicato il Decreto attuativo con cui è stata aperta la "finestra" per la presentazione delle istanze per l'assegnazione dei **contributi a favore dei produttori di vino DOP, IGP e biologico** che intendono **investire nei sistemi digitali** e in particolare nell'innovazione sulle etichette.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

CONTRIBUTO PRODUTTORI DI VINO								
PREMESSA	<p>La "Legge di Bilancio 2022"² ha previsto contributi per i produttori di vino DOP, IGP e biologico che intendono investire nei sistemi digitali e in particolare nell'innovazione sulle etichette.</p> <p>Nello specifico, viene concesso, per l'anno 2022, un contributo³ a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore.</p> <p>Il 15.12.2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MIPAAF 20.06.2022 nel quale sono stati definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi.</p> <p>Più di recente, con apposito Decreto Direttoriale n. 507377, pubblicato in data 01.10.2024 sono stati definiti i requisiti di ammissibilità, i termini e le modalità di presentazione delle istanze e i criteri di selezione delle spese ammissibili.</p>							
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Sono ammessi a presentare l'istanza per richiedere il contributo:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 5px;">I produttori di vino DOP, che esercitano altresì l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della nazionale e regionale vigente</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">I produttori di vino IGP, che esercitano altresì l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">produttori di vino biologico, che esercitano altresì l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente</td> </tr> </table> <p> Con "produttori" si intendono i viticoltori ed i trasformatori di vino DOP, IGP o biologico, nonché gli imbottiglieri qualora siano altresì viticoltori o trasformatori.</p> <p>I soggetti ammessi al momento della presentazione dell'istanza di contributo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">REQUISITI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">A</td> <td>essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti</td> </tr> </tbody> </table>	I produttori di vino DOP , che esercitano altresì l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica , nel rispetto della nazionale e regionale vigente	I produttori di vino IGP , che esercitano altresì l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica , nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente	produttori di vino biologico , che esercitano altresì l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica , nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente	REQUISITI		A	essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
I produttori di vino DOP , che esercitano altresì l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica , nel rispetto della nazionale e regionale vigente								
I produttori di vino IGP , che esercitano altresì l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica , nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente								
produttori di vino biologico , che esercitano altresì l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica , nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente								
REQUISITI								
A	essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti							

² Art.1 comma 842 Legge 234/2021.

³ nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro.



	<p>B non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, né essere soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell'attività⁴</p> <p>C non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro</p> <p>D non essere in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione</p> <p>E essere iscritti presso INPS o INAIL e avere una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC)</p> <p>F essere in regola con gli adempimenti fiscali</p> <p>G aver restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero</p> <p>H non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23.05.2007 ("Impegno Deggendorf")</p>
<p>SPESE AMMESSE</p>	<p>Le spese ammesse ai fini dell'erogazione del contributo sono quelle concernenti moderni sistemi digitali che, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code), apposto sulle etichette dei vini, veicolino il consumatore direttamente su un apposito sito web multilingue nel quale siano presenti una descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.</p> <p>Il sito web, oltre a dover rispettare i criteri di accessibilità previsti dalle normative di riferimento, deve essere redatto in almeno due lingue, oltre l'italiano.</p> <p>L'apposizione del QR code deve avvenire comunque nel rispetto della normativa europea in materia di informazioni sugli alimenti e in materia di etichettatura e presentazione dei vini.</p> <p>Il soggetto ammesso al contributo deve garantire per un periodo minimo di tre anni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'apposizione del codice a barre bidimensionale sulle etichette di almeno il 25% della produzione complessiva imbottigliata. 2. il collegamento ipertestuale tra il codice a barre bidimensionale e il sito web multilingue.

⁴ anche ai sensi del D.Lgs 14/2019 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).



MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE	<p>Le istanze di contributo, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili esclusivamente a mezzo dell'apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet http://www.sian.it/, alla pagina web dedicata (servizio "CONTRIBUTI QR CODE AGRITURISMO/ENOTURISMO VINI DOP, IGP, BIO"), previa registrazione, secondo le seguenti tempistiche:</p> <p>Una volta trasmessa l'istanza di contributo, il sistema trasmetterà, all'indirizzo</p> <div data-bbox="437 472 1453 595" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p>PRESENTAZIONE DOMANDE → dalle ore 12.00 del 18.10.2024 alle ore 12 del 11.11.2024</p></div> <p>di posta elettronica l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza stessa, riportante la data e l'orario di trasmissione e la data e il numero di protocollo.</p> <p>Solo in esito al rilascio di tale attestazione le istanze di contributo si intenderanno correttamente trasmesse.</p>
COMMISSIONE GIUDICATRICE	<p>Con successivo provvedimento verrà istituita una Commissione che provvederà a verificare l'ammissibilità delle istanze e della relativa documentazione, assegnando ad ognuna di esse un punteggio.</p> <p>Le domande verranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione fino all'esaurimento dei fondi disponibili.</p> <p>L'importo concedibile per singolo beneficiario è pari ad un minimo di 10.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro.</p> <p>L'importo del contributo è determinato sulla base del punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice. In particolare, l'importo del contributo concedibile ad un singolo soggetto beneficiario è pari:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ al 50% della spesa valutata ammissibile, se il punteggio attribuito è pari a 60 punti;◆ al 60% della spesa valutata ammissibile, se il punteggio attribuito è compreso tra 61 e 80 punti;◆ al 70% della spesa valutata ammissibile, se il punteggio attribuito è compreso tra 81 e 100 punti.
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	<p>L'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari avviene in un'unica soluzione, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte dei medesimi soggetti in relazione alle spese effettivamente sostenute.</p> <p>Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al Ministero, a pena di revoca, entro e non oltre il 31.03.2027, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili in apposita sezione del sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it).</p> <p>L'erogazione del contributo verrà effettuata sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione previa verifica:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ della completezza della documentazione inviata dal soggetto beneficiario;◆ della presenza di un Durc regolare e valido alla data dell'erogazione;





♦ dell'**assenza** di **cause ostative** all'erogazione delle agevolazioni, anche attraverso la visura Deggendorf;
e **acquisite** le eventuali **ulteriori certificazioni** rilasciate da altri **soggetti pubblici**.



BANDO DISEGNI+: DOMANDE DAL 12.11

INTRODUZIONE

La misura Disegni+2024 è l'intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella **valorizzazione di disegni e modelli** attraverso agevolazioni concesse nella forma di **contributo in conto capitale**.

La dotazione finanziaria, riferita all'annualità 2024 e stanziata per l'attuazione dell'intervento, è pari a 10 milioni di euro

Tutta l'informativa è pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" analizziamo i beneficiari della misura e le modalità con cui è possibile presentare la domanda.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è l'agevolazione Disegni+?**
2. Chi sono i **beneficiari della misura?**
3. Quali sono le **spese ammissibili?**
4. **Quando** si può presentare **la domanda?**
5. Quali sono le **cause di revoca dell'agevolazione?**
6. Sono già disponibili **fac-simile per la presentazione della domanda?**
7. Quali sono le **cause di revoca dall'agevolazione?**



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COSA E' L'AGEVOLAZIONE DISEGNI+?

R.1. In merito alla misura Disegni+, disciplinata con [Decreto MIMIT del 6 agosto](#), le agevolazioni sono **concesse fino all'80% delle spese ammissibili**, entro **l'importo massimo di euro 60.000,00** e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio.



La percentuale viene elevata **all'85%** nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere⁵.

Entrando nel merito, il Bando Disegni+2024 gestito da Unioncamere, intende **sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI** attraverso la **valorizzazione dei disegni/modelli** sui mercati nazionale e internazionale.

Le risorse finanziarie del Bando Disegni+2024 ammontano a **10.000.000,00 di euro**.

Ecco le principali novità rispetto al bando precedente riguardano:

1. Agevolazioni concesse ai sensi del **regolamento (UE) n. 2023/2831** del 13 dicembre 2023, in base al quale l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordati ad un'impresa unica **non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni**;
2. **Registrazione** del disegno/modello a partire dal **1° gennaio 2022**;
3. **Maggiore percentuale** di agevolazione (fino all'85%) per le imprese in possesso della **certificazione della parità di genere**.

D.2. CHI SONO I BENEFICIARI DELLA MISURA?

R.2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, **alla data di presentazione della domanda di partecipazione**, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

REQUISITI	
a	avere una dimensione di micro, piccola o media impresa⁶
b	avere sede legale e operativa in Italia
c	essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive
d	non essere in stato di liquidazione o scioglimento , non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
e	non avere nei propri confronti cause di divieto , di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 della vigente normativa antimafia ⁷ ;
f	non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche

⁵ articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162

⁶ sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;

⁷ decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni



g	<p>essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l'Italia. 2. a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità
----------	--

La misura agevolativa non si applica ad attività di produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di produzione primaria di prodotti agricoli.



I requisiti di cui alle lettere da b) a g) **devono essere posseduti e mantenuti**, a pena di esclusione, dal momento della presentazione della domanda **sino a quello dell'erogazione dell'agevolazione.**

D.3. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

R.3. Per la realizzazione del progetto di valorizzazione, sono **riconosciute ammissibili le spese per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni** sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Il progetto deve prevedere l'acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.

Sono ritenute ammissibili, nello specifico:

SERVIZI SPECIALISTI ESTERNI		IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE
1	realizzazione di prototipi relativi al disegno/modello registrato	€ 13.000,00
2	realizzazione di stampi relativi al disegno/modello registrato	€ 35.000,00
3	consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello registrato e/o per l'utilizzo di materiali innovativi	€ 10.000,00
4	consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale, dalla quale emerga con chiarezza la tipologia di certificazione da ottenere	€ 5.000,00
5	consulenza specializzata nell'approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione ed ideazione dei layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online con espressa esclusione della realizzazione del materiale stesso) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato);	€ 8.000,00
6	consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali effettivamente avviate relative a casi concreti di contraffazione) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti) relativi al disegno/modello registrato	€ 2.500,00



Il disegno/modello può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione e non deve essere già stato agevolato dai bandi Disegni+2, Disegni+3, Disegni+4, Disegni+2021, Disegni+2022 e Disegni+2023.



L'importo delle agevolazioni, calcolato in via provvisoria al momento della concessione, viene rideterminato a conclusione del progetto, prima dell'erogazione finale, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. Le agevolazioni effettivamente concedibili non potranno in ogni caso risultare superiori a quelle calcolate in via provvisoria al momento della concessione.

Le agevolazioni **non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili** o parte di esse, **con altri aiuti di Stato**, anche concessi ai sensi del regolamento de minimis, o con altre agevolazioni finanziate da risorse dell'Unione europea.


Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione di servizi:

SPESE ESCLUSE	
a	prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
b	prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti
c	prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente

D.4 QUANDO SI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?

R.4. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una **procedura valutativa con procedimento a sportello⁸** e devono essere **compilate esclusivamente tramite la procedura informatica** secondo le modalità e gli schemi pubblicati www.disegnipiù2024.it

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 12 novembre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili



Non ci sono graduatorie, **le domande sono esaminate in base all'ordine cronologico** di presentazione telematica. Dopo la verifica della regolarità formale e della completezza della domanda di partecipazione è prevista una valutazione di merito del progetto di valorizzazione del disegno/modello.

⁸ secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni



La domanda di partecipazione, generata dalla piattaforma informatica deve essere **firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa** richiedente l'agevolazione ovvero dal procuratore speciale delegato sulla base di apposita procura speciale.

Per completezza, segnaliamo che la domanda di partecipazione è così articolata:

- a) Liberatoria privacy;
- b) Sezione anagrafica impresa richiedente;
- c) Attività impresa richiedente;
- d) Dati disegno/modello;
- e) Titolari;
- f) Servizi specialistici;
- g) Importo dell'agevolazione;
- h) Allegati.

D.5 QUALI SONO CAUSE DI INAMISSIBILITA' DELL'AGEVOLAZIONE?

R.5. La richiesta di agevolazione sarà considerata inammissibile e non verrà esaminata se:

a)	presentata secondo modalità non conformi a quelle indicate nel presente articolo 8 e comunque senza utilizzare la piattaforma informatica
b)	presentata da soggetti diversi dai beneficiari
c)	relativa ad un disegno/modello privo dei requisiti previsti
d)	priva della domanda di partecipazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o, nei casi di specie, dal suo procuratore speciale
e)	priva della dichiarazione dell'Allegato 1 - Dichiarazioni firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente
f)	priva dell'Allegato 2 - Dichiarazioni contitolari firmato digitalmente da tutti i titolari, nel caso di contitolarietà del disegno/modello
g)	priva dell'Allegato 3 (Project Plan) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente
h)	priva dell'Allegato 4 (Procura Speciale) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione e dal suo procuratore speciale, nel caso di formazione e presentazione della domanda da parte di quest'ultimo
i)	priva di tutti i preventivi di spesa dei relativi ai servizi specialistici esterni richiesti

D.6 SONO GIÀ DISPONIBILI FAC-SIMILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

R.6. Sì, è possibile usufruire della seguente documentazione:

DOCUMENTI UTILI
ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONE
ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONI CONTITOLARI



[ALLEGATO 3- PROJECT PLAN](#)

[ALLEGATO 4- PROCURA SPECIALE](#)

D.7 QUALI SONO LE CAUSE DI REVOCA DALL'AGEVOLAZIONE?

R.7 Il Soggetto gestore provvede alla revoca dell'agevolazione e al recupero delle somme già eventualmente erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, qualora:

a)	le agevolazioni siano state concesse sulla base di dati, notizie, documentazione o dichiarazioni non veritieri, inesatti o reticenti
b)	si verifichi il mancato rispetto dei termini di realizzazione del progetto di cui all'articolo 5
c)	vi sia diffomità tra il progetto, considerate anche le eventuali modifiche approvate ai sensi dell'articolo 9, e la sua realizzazione
d)	dalla documentazione prodotta emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli ulteriori obblighi previsti nel presente bando
e)	emerga, in sede di erogazione dell'agevolazione, che siano venuti meno i requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 3;
f)	i prototipi e gli stampi realizzati tramite l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione.



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 391483 del 21 ottobre 2024](#)

Accertate le **medie dei cambi** delle **valute** estere del mese di **settembre 2024**.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 201 dell'11.10.2024** alla **n. 209 del 23.10.2024** sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di OTTOBRE 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 25.10.2024 AL 08.11.2024

Venerdì **25 ottobre 2024**

Presentazione in via telematica degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di settembre**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**, e relativi alle operazioni effettuate **nel terzo trimestre 2024** per i soggetti Iva con **obbligo trimestrale**.

Venerdì **25 ottobre 2024**

Presentazione ad un Centro di Assistenza Fiscale (c.d. C.A.F.) o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, della dichiarazione integrativa (modello 730 integrativo) qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione si siano **riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta**, ovvero **solo se l'integrazione comporta a favore del contribuente un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata**.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Termine ultimo per la **presentazione del Mod. REDDITI / IRAP 2024** relativo al **periodo d'imposta 2023** per le **Persone fisiche e Società / associazioni ex art. 5, TUIR**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel (**termine prorogato** dal d.lgs. n. 108/2024, correttivo della riforma fiscale, in luogo del 15 ottobre).

Ultimo giorno utile per la presentazione del **modello Redditi precompilato** e per inviare il **modello Redditi correttivo del 730** (da inviare se dopo aver inviato il 730 il contribuente si accorge di aver dimenticato dei dati oppure di averli inseriti in modo errato).

Ultimo giorno utile per la presentazione di **Redditi aggiuntivo del 730 precompilato inviato** (frontespizio e i quadri RM, ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni, RS, RT e RU).



	Ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi con quadro LM e Concordato Preventivo.
Giovedì 31 ottobre 2024	Termine ultimo per la presentazione del Mod. REDDITI / IRAP 2024 relativo al periodo d'imposta 2023 per i Soggetti IRES (srl, spa, ecc.) con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare , esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel (termine prorogato dal d.lgs. n. 108/2024, correttivo della riforma fiscale, in luogo del precedente termine del 15 ottobre). Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare , devono presentare la dichiarazione entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, in luogo del quindicesimo giorno del decimo mese (11° mese per i soggetti ai quali è applicabile la norma transitoria ex art. 11, comma 2, D.lgs. n. 1/2024).
Giovedì 31 ottobre 2024	Gli eredi delle persone decedute nel 2023 o entro il 30 giugno 2024 , devono presentare esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.
Giovedì 31 ottobre 2024	I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento della quarta rata trimestrale del canone RAI (18,62 a rata per l'anno 2024 in quanto per l'anno 2024, l'importo del canone annuo è stato ridotto a 70 euro, articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Giovedì 31 ottobre 2024	Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di settembre , con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Giovedì 31 ottobre 2024	Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione



mensile dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Giovedì **31 ottobre 2024**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a settembre 2024**, residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (**Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto**, articolo 3 del [Decreto del 7 ottobre 2011](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica**.

Giovedì **31 ottobre 2024**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a **settembre 2024** residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 ottobre 2024.



Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ **pagoBollo** on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i **Punti vendita Mooney**
- ◆ **Poste Italiane**, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita **Lottomatica**
- ◆ **le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)**
- ◆ **Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP** tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, **Sportelli** Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ l'app IO, cliccando **direttamente** sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei **soggetti** iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. **Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile**, ovvero **l'IVA** relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. **Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.**

Giovedì **31 ottobre 2024**

I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione "Ue" o "non Ue" devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione



dall'Agenzia delle Entrate, l'invio **della dichiarazione Iva OSS** che contiene **le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 3° trimestre 2024**, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE".

È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Gli autotrasportatori devono presentare la **dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale** previsto dall'art. 24-ter del d.lgs. n.504/95 **entro il 31 ottobre 2024**, relativamente ai **consumi di carburante** effettuati nel **terzo trimestre 2024** (periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2024), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo <https://www.adm.gov.it>.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Ultimo giorno per accedere alla procedura di **riversamento spontaneo**, di **regolarizzare, senza addebito di sanzioni** ed interessi, **degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, di cui dall'articolo 3 del decreto legislativo 145/2013, **prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del DL 146/2021**, convertito dalla L. 215/2021.

La sanatoria riguarda i **crediti maturati negli esercizi 2015-2019 e utilizzati in compensazione F24 fino al 22.10.2022**.

La scadenza per la **presentazione della domanda** di accesso alla procedura di sanatoria è stata **prorogata al 31 ottobre 2024** (in luogo del 30 giugno, scadenza già precedentemente posticipata con il collegato alla Legge di Bilancio 2024). Il **versamento dell'importo** della regolarizzazione, **tramite modello F24**.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei **corrispettivi**



giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del **mese precedente**.

Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Termine ultimo per la presentazione della **dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari** relativa all'anno 2023 - **Mod. "770/2024 Redditi 2023"**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel. **L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili**. Ricordiamo che con [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 04.03.2024 n. 13](#) viene chiarito che tenuto conto che **i dati delle CU di lavoro autonomo "professionale"** sono **utilizzate quest'anno solo in forma sperimentale**, si ritiene che per l'anno d'imposta 2023 **le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024** (come i redditi di lavoro autonomo "professionale") **possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024** (termine di presentazione del Modello 770).

Giovedì **31 ottobre 2024**

Ultimo giorno utile per l'invio dell'istanza per la richiesta del **contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%**. **L'istanza è predisposta e trasmessa in modalità telematica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate** e può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato, in possesso di delega al servizio del Cassetto fiscale del richiedente.



Giovedì **31 ottobre 2024**

L'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO), è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla **Gestione Separata Inps** che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, cioè ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo, con specifici requisiti di reddito negli anni precedenti la domanda.

Per fruire dell'indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare **domanda all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31.10.2024**, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell'INPS, previa autenticazione con le credenziali digitali, accedendo al seguente [servizio](#).

Giovedì **31 ottobre 2024**

I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono **inviare esclusivamente** per via telematica all'Agenzia delle Entrate **l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre 2024** (entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il **mod. IVA TR**.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Le parti contraenti di **contratti di locazione e affitto** che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/10/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/10/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

